



Procura Distrettuale della Repubblica

presso il Tribunale di Venezia

Al Signor Presidente della Commissione Giustizia
Senato della Repubblica

ROMA

Su richiesta della Sua segreteria invio un breve appunto sui temi proposti in sede di audizione:

- 1) In linea generale si segnala il problema relativo alla segretezza delle intercettazioni in quanto capita che, laddove non vi sia la possibilità, ad esempio per mancanza di campo, di procedere all'intercettazione con gli strumenti ordinari ma sia necessario un uso di un registratore portatile, il contenuto verrà scaricato dalla ditta nel proprio server. Mancano sul punto norme che garantiscano la cancellazione automatica della prima registrazione.
- 2) All'articolo 268 comma 7° invece di "anche" sembrerebbe più opportuno indicare "non oltre", in modo da precisare che si tratta dell'ultimo termine per la richiesta di trascrizione, individuando espressamente nel GIP il Giudice delle intercettazioni, prevedendo una ipotesi di decadenza della prova. Opportuna la previsione di un collegamento con gli articoli 507 e 508 C.P.P. che regolano i poteri integrativi del Giudice del dibattimento.
- 3) L'articolo 267 comma 5° . Si segnala che non in tutti gli uffici gli applicativi del sistema TIAP sono completamente disponibili. Sul punto si precisa che il Garante della *privacy* ha previsto che debba essere nominata in ogni ufficio un "amministratore di sistema" che possa garantire la regolarità tecnica e che risolva i problemi della trasmissione della trascrizione dei dati. Ciò non è stato fatto.
- 4) Articolo 268 comma 6° . Si parla di "imputato" ma forse sarebbe più opportuno definirlo "indagato" .Inoltre si fa riferimento solo ai difensori dell'imputato senza alcun riferimento alle altre parti laddove all'articolo 89 bis delle Disp.Att. invece si fa riferimento ai "difensori delle parti".
Nello stessa norma al comma 6° non si dispone se il PM ha un onere di indicare puntualmente le intercettazioni rilevanti o se è sufficiente la generica indicazione delle intercettazioni non irrilevanti. Sarebbe forse più chiaro aggiungere "specificamente indicati dalle parti" al fine di onerare una puntuale indicazione come peraltro prevede l'articolo 454 comma 2° bis per il giudizio immediato.
- 5) L'articolo 269 C.P.P. non precisa fino a quando debbano essere tenute nell'archivio informatico le intercettazioni (*ad nutum?*).
- 6) Articolo 270 comma 1° bis . Attualmente, secondo la giurisprudenza anche recente della Cassazione l'uso delle intercettazioni per reati diversi è comunque possibile se si tratta di corpo di reato e se i reati sono connessi ex art. 12 C.P.P. . Qualora si ritenesse di seguire l'orientamento della Cassazione, deciso dalle sezioni unite, ma criticato dalla dottrina, dovrebbe aggiungersi " se connessi ex art. 12 C.P.P. .
- 7) I programmi non prevedono un modello informatico per il pagamento delle fatture, in entrata e in uscita alle ditte a cui sono assegnate le intercettazioni. Il modello cartaceo prevede la necessità di un controllo manuale non solo dispendioso a anche foriero di errori.
- 8) Articolo 269 . In ordine alla segretezza si precisa che i *server* delle ditte, diversi da quelli degli uffici non colloquiano direttamente elemento che crea la necessità di un trasferimento non automatico a questi ultimi inoltre non vi sono sistemi di controllo per accertare ne la correttezza del trasferimento, in quanto come si è detto non automatico ne se le intercettazioni vengano cancellate dalla ditta che le ha effettuate.
- 9) L'articolo 89 bis comma 2° secondo periodo non individua sanzioni in caso di mancata eliminazione dei *device* dei terminali esterni delle ditte. Inoltre il gran numero di soggetti che possono accedere al contenuto delle intercettazioni rendono del tutto teorici i controlli.

- 10) Appare necessario precisare il concetto di “espressioni lesive della reputazione delle persone” (articolo 268 comma 2° bis) in modo da precisare meglio i limiti delle trascrizioni. Sul punto si segnala l’opportunità che le indicazioni operative alla PG siano previste con un intervento del PG della Cassazione (o del PG del Distretto) al fine di evitare diverse se non contrastanti indicazioni date dalle diverse Procure. Tale elemento è particolarmente rilevante in tema di reati di competenza della DDA che, come noto opera su tutto il Distretto e che potrebbe creare problemi alla Polizia Giudiziaria in caso di diverse indicazioni tra la stessa DDA e le Procura Circondariali.
- 11) Negli uffici manca del tutto il personale amministrativo adeguatamente preparato all’onerosa attività di gestione del *server* e di quella di ostensione alla difese di RIT delle intercettazioni.

Restando a disposizione per quanto la S.V. riterrà opportuno invio cordiali saluti

Venezia, 10.02.2020

Il Procuratore della Repubblica
Bruno Cherchi